

Regolamento delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali

171.126

dell'8 novembre 1985

approvato dal Consiglio nazionale l'11 dicembre 1985
approvato dal Consiglio degli Stati il 12 dicembre 1985

Art. 1 In generale

¹ Le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze esaminano e controllano la gestione finanziaria della Confederazione (art. 85 n. 10 e 11 Cost.¹⁾, art. 48 a 50 L sui rapporti fra i Consigli²⁾).

² Le disposizioni seguenti disciplinano l'attività e l'organizzazione delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze, come anche le loro inerenze.

I. Commissioni delle finanze

Art. 2 Compiti

¹ Le Commissioni delle finanze controllano la gestione finanziaria della Confederazione in generale e si occupano della sua evoluzione a lungo termine. Esse esaminano i bilanci di previsione, le domande di crediti aggiuntivi, i riporti di credito e i conti della Confederazione Svizzera e dell'Azienda delle PTT e al riguardo presentano un rapporto alle Camere federali. Quest'ultime possono affidare alle Commissioni delle finanze anche altri oggetti di deliberazione.

² Non rientrano nel campo d'attività delle Commissioni delle finanze la gestione delle Ferrovie federali e quella della Regia federale degli alcoli.

Art. 3 Organizzazione

Le Commissioni delle finanze si articolano in sezioni tra le quali esse ripartiscono in modo quanto possibile uniforme i diversi capitoli dei bilanci di previsione, dei crediti aggiuntivi e dei riporti di credito, come anche dei conti della Confederazione e dell'Azienda delle PTT.

Art. 4 Ottenimento di informazioni

¹ Le Commissioni delle finanze e le loro sezioni possono chiedere in ogni momento opportune informazioni al Consiglio federale, ai capi di dipartimento e, previo avviso a quest'ultimi, alle unità amministrative loro subordinate, come anche ai Tribunali federali.

² Le Commissioni delle finanze e le loro sezioni possono far capo al Controllo federale delle finanze.

RU 1986 116

¹⁾ RS 101

²⁾ RS 171.11

³ Le Commissioni delle finanze e le loro sezioni possono svolgere sopralluoghi e ispezioni. Le sezioni ne informano il presidente della commissione.

Art. 5 Scopi budgetari del Consiglio federale

Il Consiglio federale orienta le Commissioni delle finanze, in occasione della deliberazione sul conto consuntivo, riguardo agli scopi budgetari dell'anno seguente.

Art. 6 Rapporto nel Consiglio

¹ I relatori si limitano di regola alle questioni specifiche trattate dalle Commissioni delle finanze. Motivano le proposte della commissione.

² Una minoranza oppure singoli membri delle Commissioni delle finanze possono sostenere, davanti al Consiglio, pareri o proposte divergenti.

Art. 7 Collaborazione con le altre commissioni

Le Commissioni delle finanze comunicano ad altre commissioni del loro Consiglio gli accertamenti inerenti alle attività che queste svolgono. Esse si adoperano per accordarsi con tali commissioni prima di prendere decisioni su proposte e suggerimenti concernenti il mandato di quest'ultime.

Art. 8 Elezione dei membri della Delegazione delle finanze

Ogni Commissione delle finanze elegge nel suo seno, per la durata della legislatura, tre membri e tre supplenti nella Delegazione delle finanze. Al riguardo dev'essere equamente tenuto conto delle lingue ufficiali.

II. Delegazione delle finanze

Art. 9 Compiti

¹ Alla Delegazione delle finanze incombono l'esame e il controllo particolareggiato e permanente dell'intera gestione finanziaria della Confederazione. Sono eccettuate le Ferrovie federali e la Regia federale degli alcoli.

² La Delegazione delle finanze è autorizzata, in caso d'urgenza, ad approvare crediti di pagamento o di impegno (art. 9 e 26 della LF del 18 dic. 1968¹⁾ concernente la gestione finanziaria della Confederazione).

³ La Delegazione delle finanze può anche deliberare su messaggi del Consiglio federale alle Camere federali e comunicare la sua opinione o le sue proposte, oralmente o per iscritto, sia alle Commissioni delle finanze, sia ad altre commissioni parlamentari.

Art. 10 Sedute della Delegazione

La Delegazione delle finanze si aduna almeno una volta ogni due mesi e, inoltre, ogniqualevolta sia necessario.

¹⁾ [RU 1969 299, 1979 1318 n. II. RS 611.0 art. 40]. Ora: art. 18 e 31 della LF del 6 ott. 1989 (RS 611.0).

Art. 11 Presidenza

La Delegazione delle finanze designa nel suo seno un consigliere nazionale e un consigliere agli Stati, che assumono alternativamente per un anno la carica di presidente e di vicepresidente. Presidente è ogni volta il membro del Consiglio prioritario per l'esame del bilancio di previsione.

Art. 12 Organizzazione

¹ La Delegazione delle finanze si articola in tre sezioni, ognuna composta di un membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. I supplenti sono assegnati ad ogni sezione allo stesso modo. Di regola, i membri devono appartenere alla medesima sezione almeno due anni.

² Le sezioni ricevono i mandati dalla Delegazione delle finanze, la quale sola è competente a risolvere. Nell'ambito dei loro mandati, le sezioni hanno, riguardo alle autorità e alle unità amministrative di ogni livello che esse controllano, gli stessi diritti della Delegazione.

³ La Delegazione delle finanze e le sue sezioni si adunano al completo. Se un membro è impedito, il presidente convoca il supplente oppure, se anche questi è impedito, un altro membro della Commissione delle finanze dello stesso Consiglio.

Art. 13 Ispezioni

¹ La Delegazione delle finanze e le sue sezioni ispezionano, rispettando un'adeguata rotazione, gli uffici, i servizi, gli istituti e le aziende della Confederazione. A tale scopo, trattano direttamente con i capi dei dipartimenti, il Controllo federale delle finanze e le unità amministrative suindicate.

² La Delegazione delle finanze e le sue sezioni possono ricorrere alla collaborazione del Controllo federale delle finanze. La Delegazione delle finanze può anche far capo a periti.

Art. 14 Diritto di esaminare gli atti e di informarsi

La Delegazione delle finanze, nella misura in cui lo giudica necessario per l'adempimento dei suoi compiti, ha il diritto assoluto di esaminare in ogni momento gli atti in rapporto con la gestione finanziaria e di esigere informazioni opportune da autorità e unità amministrative e di ogni livello, indipendentemente dal segreto d'ufficio. Al riguardo, ai membri della Delegazione delle finanze è consegnato un attestato (DCF del 14 gen. 1959).

Art. 15 Documentazione

Il Controllo federale delle finanze deve fornire alla Delegazione delle finanze ogni informazione richiesta e metterle regolarmente a disposizione tutti i rapporti di revisione ed i processi verbali, come anche ogni corrispondenza con i dipartimenti, la Cancelleria federale, i tribunali federali e l'Azienda delle PTT. La Delegazione delle finanze deve inoltre ricevere regolarmente tutti i decreti del Consiglio federale concernenti il controllo dei crediti di preventivo e la gestione finanziaria della Confederazione in generale.

Art. 16 Comunicazione agli organi interessati

¹ La Delegazione delle finanze comunica i risultati dei suoi esami ai capi di dipartimento, alle unità amministrative e, se lo giudica necessario, al Consiglio federale.

² Se accerta lacune nella gestione, ne informa le Commissioni della gestione.

Art. 17 Tutela del segreto d'ufficio

I membri e il segretario della Delegazione delle finanze, come anche i funzionari federali ed i periti cui essa fa capo, sono tenuti all'obbligo del segreto, rispetto a terzi, riguardo ai fatti di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

III. Relazioni tra le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze**Art. 18** Principio

¹ Le Commissioni delle finanze possono incaricare la Delegazione delle finanze di studiare questioni inerenti alla gestione finanziaria della Confederazione.

² La Delegazione delle finanze, a sua volta, può attribuire l'esame di affari alle Commissioni delle finanze.

Art. 19 Rapporto alle Commissioni

¹ La Delegazione delle finanze presenta annualmente un rapporto d'attività alle Commissioni delle finanze. Queste lo esaminano in occasione della deliberazione sul conto consuntivo. Il rapporto è pubblicato nel Foglio federale dopo che le Commissioni ne hanno preso conoscenza.

² All'atto dell'esame del bilancio di previsione, i membri della Delegazione delle finanze informano le Commissioni delle finanze riguardo agli affari importanti che sono stati trattati dopo l'ultimo rapporto.

³ La Delegazione delle finanze presenta inoltre un rapporto alle Commissioni delle finanze ogniqualvolta ricorre ad altre commissioni oppure quando giudica importante un'informazione immediata delle commissioni.

IV. Segreteria**Art. 20** Segreteria permanente

¹ Le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze dispongono di una segreteria permanente comune, diretta da un segretario.

² La segreteria è aggregata amministrativamente al Controllo federale delle finanze, che mette a sua disposizione il personale necessario.

Art. 21 Segretario

¹ Il segretario è nominato dal Consiglio federale. La nomina dev'essere confermata dalla Delegazione delle finanze, previa consultazione dei presidenti delle Commissioni delle finanze.

² Il segretario è subordinato esclusivamente ai presidenti delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

³ Al segretario sono conferiti, per ottenere la documentazione, chiedere informazioni, esaminare atti e usufruire dell'assistenza amministrativa, gli stessi diritti del Controllo federale delle finanze.

⁴ Il segretario provvede per il collegamento tra, da un lato, Commissioni delle finanze e Delegazione delle finanze e, dall'altro, Controllo federale delle finanze e autorità e unità amministrative di ogni livello, sottoposte a sorveglianza finanziaria.

Art. 22 Processi verbali

¹ Sulle deliberazioni delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze è steso un processo verbale, che riproduce gli elementi essenziali delle discussioni.

² I processi verbali delle Commissioni delle finanze sono distribuiti secondo le disposizioni dei regolamenti dei Consigli (art. 23 e 24 del R del Consiglio nazionale del 4 ott. 1974¹⁾, art. 20 del R del Consiglio degli Stati del 16 set. 1975²⁾). I processi verbali su affari esaminati nelle due commissioni sono distribuiti anche ai membri dell'altra commissione.

³ I processi verbali della Delegazione delle finanze sono distribuiti ai suoi membri, al capo del Dipartimento federale delle finanze, come anche ai direttori dell'Amministrazione federale delle finanze e del Controllo federale delle finanze. La Delegazione delle finanze decide in ogni singolo caso sulla consegna del processo verbale ad altre persone. I processi verbali della Delegazione delle finanze hanno carattere confidenziale.

V. Disposizioni finali**Art. 23** Modificazione del regolamento

¹ Qualsiasi modificazione del presente regolamento dev'essere approvata dalle due Commissioni delle finanze.

² Gli articoli 9 a 17 e 22 capoverso 3 possono essere modificati soltanto con il consenso della Delegazione delle finanze.

¹) [RU 1974 1645, 1976 1813, 1979 1321 1546, 1984 1501. RS 171.13 art. 89]. Ora: art. 26 e 27 del R del 22 giu. 1990 (RS 171.13).

²) [RU 1975 1997 2256, 1979 1322, 1981 1634. RS 171.14 art. 78 cpv. 1]. Ora: l'art. 20 del R del Consiglio degli Stati del 24 set. 1986 (RS 171.14) .

Art. 24 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento è stato approvato dalle due Commissioni delle finanze il 25 ottobre 1985 e l'8 novembre 1985, dopo il consenso della Delegazione delle finanze del 16 ottobre 1985.

² Il presente regolamento abroga quello del 29 marzo 1963¹⁾ ed entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

¹⁾ Non pubblicato nella RU.